



# COMUNE DI FARRA DI SOLIGO

PROVINCIA DI TREVISO

---

## **Relazione illustrativa all'ipotesi di accordo decentrato sottoscritto in data 26.09.2018**

(art. 40, comma 3sexies, D.Lgs. 30.3.2001 n. 165 e circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato n. 25 del 19.7.2012).

Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs.30.3.2001, n. 165, d'intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica, ha predisposto lo schema standard di relazione illustrativa.

La relazione illustrativa è composta di due moduli:

1. Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto del contratto (scheda 1.1)
2. Illustrazione dell'articolato del contratto e relativa attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale; modalità di utilizzo delle risorse accessorie; risultati attesi in relazione agli utilizzi del fondo ed alla erogazione delle risorse premiali; altre informazioni utili.

### **Modulo 1 - Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto del contratto**

In data 26 settembre 2018 è avvenuta la sottoscrizione della pre-intesa su modalità e criteri di ripartizione del fondo per gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

La Parte Pubblica è composta da:

Segretario Comunale dott ssa Vaile Sommavilla

Le Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione, regolarmente convocate, sono:

CISL-FP Carraretto Silvia, UIL-FPL Meneghello Roberto, CGIL Lopin Alberto

RSU: Cecilia Casagrande, Nadia Balliana, Sara Merotto , Matteo Amianti

### **Modulo 2 - Illustrazione dell'articolato del contratto (attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale – risultati attesi - altre informazioni utili)**

Il modulo ripercorre ogni articolo dell'accordo proposto alla certificazione ai fini della verifica della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale, illustrandone i contenuti.

- a) **illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo, in modo da fornire un quadro esaustivo della regolamentazione di ogni ambito/materia e delle norme legislative e contrattuali che legittimano la contrattazione integrativa della specifica materia.**

In conformità alle indicazioni contenute nella circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 25 del 19.7.2012, si illustra di seguito la materia oggetto di regolamentazione, richiamando le fonti legislative che disciplinano gli incentivi di progettazione.

Il D.Lgs. 18.4.2016 n. 50 (codice dei contratti pubblici), in vigore dal 20.4.2016, ha abrogato la disciplina degli incentivi alla progettazione contenuta nell'art. 93, commi 7-bis, 7-ter, 7-quater e 7-quinquies, del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163 (come modificato dal D.L. 24.6.2014 n. 90, convertito con legge 11.8.2014 n. 114), introducendo una nuova disciplina in tema di riparto del fondo per l'incentivazione delle "funzioni tecniche". Precisamente, l'art. 113 dispone quanto segue:

*Comma 1: "Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.*

*Comma 2: A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.*

*Comma 3: L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.*

Comma 4: *Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata e' destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori. 5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2.*

Comma 5-bis: *Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture”.*

Si evidenzia che, analogamente alla normativa precedentemente in vigore, il comma 3 dell'art. 113 demanda alla contrattazione decentrata integrativa la disciplina delle “modalità” e dei “criteri” di ripartizione del fondo “tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori”.

Tenuto conto delle novità introdotte dall'art. 113 del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50, si è reso necessario elaborare un nuovo regolamento di disciplina degli incentivi per lo svolgimento delle “funzioni tecniche”, contenente le disposizioni di dettaglio necessarie a rendere la norma di legge compiutamente applicabile.

Premesso quanto sopra, si attesta che l'ipotesi di accordo collettivo decentrato è compatibile con le disposizioni legislative.

**b) quadro di sintesi delle modalità di utilizzo da parte della contrattazione integrativa delle risorse del fondo unico di amministrazione**

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato (tale materia è regolata da specifico accordo collettivo decentrato);

**c) gli effetti abrogativi impliciti, in modo da rendere chiara la successione temporale dei contratti integrativi e la disciplina vigente delle materie demandate alla contrattazione integrativa**

Il nuovo regolamento entra in vigore contestualmente all'esecutività della deliberazione di Giunta Comunale che lo approva. Per tutte le attività concluse entro il 18 aprile 2016, data antecedente all'entrata in vigore del D.lgs. 18.4.2016 n. 50, gli incentivi verranno invece liquidati secondo la disciplina previgente, di cui al regolamento approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 179 del 23.11.2015;

**d) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità ai fini della corresponsione degli incentivi per la performance individuale ed organizzativa**

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato, a tal proposito si precisa che in materia di meritocrazia e premialità, trova applicazione il sistema di valutazione della performance di cui all'art. 7, comma 1, del D.Lgs. 27.10.2009 n. 150;

e) **illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio della selettività delle progressioni economiche finanziate con il fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali) ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo n. 150/2009 (previsione di valutazioni di merito ed esclusione di elementi automatici come l'anzianità di servizio)**

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

f) **illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale (piano della performance), adottato dall'Amministrazione in coerenza con le previsioni del Titolo II del decreto legislativo n. 150/2009.**

L'accordo illustrato dà attuazione all'art. 113 del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50 disciplinando le "modalità" e i "criteri" di ripartizione del fondo per lo svolgimento delle "funzioni tecniche".

### **Relazione tecnico-finanziaria**

#### **Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa**

Parte non pertinente alla specifica ipotesi di accordo illustrata

#### **Modulo II – Definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa**

Parte non pertinente alla specifica ipotesi di accordo illustrata

#### **Modulo III – Schema generale riassuntivo del fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente fondo certificato dell'anno precedente**

Parte non pertinente alla specifica ipotesi di accordo illustrata

#### **Modulo IV – Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio**

Parte non pertinente alla specifica ipotesi di accordo illustrata

In relazione a quanto prescrive la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 25 del 19.7.2012, si precisa che la spesa annua a regime derivante dall'adozione dell'accordo decentrato in oggetto è pienamente sostenibile nell'ambito degli strumenti annuali e pluriennali di bilancio del Comune di Farra di Soligo.

Farra di Soligo, 05 Ottobre 2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario

dott.ssa Baratto Cristina



*Cristina Baratto*